

PARERE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE

***(Affari Costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione)***

Roma, 21 maggio 2013

Sul disegno di legge:

***(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015
(su emendamenti)***

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 2.8 parere non ostativo, osservando che la disposizione ivi contenuta si riferisce in modo equivoco a forme di "raccordo con le eventuali determinazioni assunte dall'autorità giudiziaria competente", che dovrebbero essere chiarite nella loro portata e nei loro effetti;

- sull'emendamento 2.10 parere contrario, in quanto reca una norma lesiva della speciale forma di autonomia, anche finanziaria, riconosciuta alla Regione siciliana;

- sull'emendamento 2.0.1 parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 5, dal momento che la norma di copertura finanziaria ivi prevista è suscettibile di ledere l'autonomia finanziaria riconosciuta all'ente locale;

- sull'emendamento 3.12 parere non ostativo, a condizione che la destinazione del personale dei Consorzi di bacino sia riservata alle determinazioni autonomamente assunte dalla Regione;

- sull'emendamento 4.11 parere contrario, in quanto la disposizione prefigura il trasferimento allo Stato di una materia che, ai sensi dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione, è riconducibile alla competenza legislativa regionale;

- sull'emendamento 5.9 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista appare in contrasto con i più recenti indirizzi della giurisprudenza costituzionale circa l'esigenza di evitare la creazione di organi ulteriori per lo svolgimento di funzioni che possono essere svolte da organismi già esistenti;

- sull'emendamento 6.1 si invitano le Commissioni di merito a valutare l'effettiva necessità dell'ulteriore sospensione dei termini in ragione di esigenze di tutela, rilevanti e diffuse, dei soggetti in questione;

Onorevole Presidente
delle Commissioni 8^a e 13^a riunite
S E D E

- sull'emendamento 6.0.99 parere non ostativo, a condizione che sia formulata come facoltà - e non come obbligo - la predisposizione dell'Elenco di merito ivi previsto;
- sugli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista si configura come "legge provvedimento", intervenendo su un ambito propriamente amministrativo. Inoltre, l'uso della fonte primaria per dichiarare il ripristino dello stato di emergenza elude il procedimento a tal fine previsto, il quale contempla anche il coinvolgimento della Regione e degli enti locali interessati;
- sugli emendamenti 7.5, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 e 7.0.8 parere non ostativo, rilevando l'opportunità di una più puntuale definizione delle finalità del trasferimento di risorse aggiuntive all'ente locale;
- sugli emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3 parere contrario, dal momento che l'indicazione diretta della società Abruzzo Engineering Scpa appare lesiva dei poteri riconosciuti alla Regione nella individuazione dei soggetti di cui avvalersi per il perseguimento delle proprie finalità, anche con riferimento all'esigenza di tutela della libera concorrenza;
- sugli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3 parere non ostativo, a condizione che: a) sia soppresso l'intervento normativo finalizzato a trasformare da facoltà in obbligo il ricorso al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alle Forze Armate, poiché lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta all'ente locale; b) sia soppressa la previsione che esclude lo svolgimento di analisi preventive per le attività di trasporto di materiali, in quanto irragionevole e suscettibile di compromettere il diritto alla salute della popolazione; c) sia soppressa l'indicazione diretta della società A.S.M. S.p.a. per lo svolgimento delle attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio, in quanto lesiva dei poteri riconosciuti alla Regione nella individuazione dei soggetti di cui avvalersi per il perseguimento delle proprie finalità, anche con riferimento all'esigenza di tutela della libera concorrenza;
- sull'emendamento 8.0.2 parere contrario, dal momento che l'equiparazione ivi prevista tra il personale delle Aree Marine protette e quello dei Parchi Nazionali non appare compatibile con il principio di cui all'articolo 97, terzo comma, della Costituzione;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

Sen. PAGLIARI
Estensore del parere